

ALLEGATO A

VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE PER EMERGENZA DIFFUSIONE COVID-19

1. INTRODUZIONE

Il presente documento mappa i rischi propri dei luoghi oggetto dell'appalto/affidamento e introduce il rischio proprio di contagio nei luoghi oggetto dell'appalto/affidamento e le prescrizioni e procedure di ordine generale alle quali l'impresa esecutrice del presente appalto/affidamento deve attenersi per la gestione delle interferenze, con riguardo alle attività che hanno **natura di servizio ai sensi del Titolo I art.26 DLGS 81/2008 e s.m.i.** e anche alle **attività che sono disciplinate dal Titolo IV del DLGS 81/2008 e s.m.i.**

Il presente elaborato costituisce integrazione al DUVRI precontrattuale/contrattuale ai sensi dell'art. 26 del DLG 81/2008, nell'ambito delle aree di intervento di cui in oggetto ed è stato redatto al fine di valutare e gestire il "Rischio Interferenze" dovuto alla diffusione del virus COVID-19. Nel presente documento vengono recepite le disposizioni governative per il contenimento del virus COVID-19 ed in particolare del DPCM 11.03.2020, Protocollo condiviso del 14/03/2020 e DPCM 26.04.2020 si pone l'obbligo per tutti i lavoratori, visitatori, fornitori e personale a vario titolo che accedono al cantiere/area di intervento, di attenersi scrupolosamente alle misure emanate dalle autorità statali così come integrato nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri in data 14.03.2020 e nell'Allegato 7 del DPCM del 26/04/2020 e del DPCM del 24/10/2020.

Suddette misure governative vengono inoltre integrate a seguito della pubblicazione dell' "Ordinanza del Presidente della Giunta Regione n.40 del 22 Aprile 2020 e relativo allegato 1" e della successiva "Delibera Regione Toscana n.594 del 11 Maggio 2020" e "Delibera Regione Toscana n.95 del 23/10/2020", relative alle disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati.

Rimangono in vigore le prescrizioni del DUVRI precontrattuale/contrattuale e i relativi allegati.

Il rischio biologico si configura anche nel caso di esposizione ad agenti biologici: microrganismi patogeni presenti su tubazioni e pozzetti fognari, vasche di raccolta delle acque fognarie, vasche di decantazione/trattamento fanghi impianti di depurazione e potabilizzazione, sollevamenti fognari, impianti di aspirazione dell'aria o in luoghi con scarsa igiene (es. cunicoli) dove è possibile la presenza animali, ecc...

Si rende necessario aggiungere ai rischi mappati nel DUVRI precontrattuale/contrattuale, quello derivante da infezione da Coronavirus la cui esposizione **non** dipende direttamente dalle attività lavorative propriamente dette ma è legato ad una possibile esposizione dovuta alla diffusione di un agente patogeno estremamente contagioso e presente a più larga scala.

Il COVID-19, comunemente Coronavirus, fa parte di una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

Il Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo.

In particolare, quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre 2019.

Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2).

La malattia che può conseguire a seguito del contagio ha un nome: "COVID-19" (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata).

2. TRASMISSIONE DEL VIRUS

Il nuovo coronavirus o COVID-19 è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo o starnutendo;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate), bocca, naso o occhi.

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

3. SINTOMI

I sintomi della malattia sono:

- Febbre;
- Tosse e mal di gola;
- Difficoltà respiratorie e fiato corto;
- Insufficienza renale;
- Polmonite;
- Gravi difficoltà respiratorie.

Come altre malattie respiratorie, l'infezione può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può rivelarsi fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie preesistenti, quali diabete e malattie cardiache.

Il periodo di incubazione rappresenta l'arco di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici. Si stima attualmente che vari tra 2 e 11 giorni, fino a un massimo di 14, anche questi dati sono in fase di aggiornamento.

Ulteriori informazioni reperibili al sito:

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.html>

4. TRATTAMENTO

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata dal nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Sono in fase di studio terapie specifiche.

Ulteriori informazioni reperibili al sito:

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.html>

5. ATTIVITA' LAVORATIVE A RISCHIO CONTAGIO

Fermo restando che la diffusione avviene nelle modalità specificate al punto 2, attualmente data la possibile presenza generale dell'agente patogeno, non si può individuare una particolare lavorazione prevista dal capitolato per la quale possa ritenersi più elevata la possibilità di contagio; pertanto la presenza dell'agente biologico non rappresenta uno specifico oggetto dell'attività stessa, ma esso può essere sempre presente.

6. VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE PER EMERGENZA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS E MISURE DI PREVENZIONE/DPI PREVISTI

Allo stato attuale, data la diffusione dell'agente patogeno, è ragionevole attribuire a tutte le lavorazioni l'esposizione al rischio biologico derivante dalla possibilità di contagio da COVID-19.

Si può ragionevolmente affermare che i lavoratori, durante le loro attività, siano esposti al rischio di contagio da COVID-19 a causa di molteplici fattori (ad es. compresenza di maestranze all'interno di spazi di limitate dimensioni).

In definitiva ci si può aspettare una maggior esposizione a tale rischio biologico per le maestranze durante le loro attività; l'esposizione al rischio biologico, pertanto, subisce un notevole incremento.

Pericolo interferente	Proprio del luogo d' intervento	Introdotta dalla ditta affidataria/esecutrice	Misure di Prevenzione e Protezione	DPI/DPC derivanti dalla specifica interferenza relativa all'attività esaminata	Costi interferenze
--------------------------	------------------------------------	--	------------------------------------	---	-----------------------

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Art. 26 D.Lgs 81/2008

Pericolo interferente		Proprio del luogo d' intervento	Introdotta dalla ditta affidataria/esecutrice	Misure di Prevenzione e Protezione	DPI/DPC derivanti dalla specifica interferenza relativa all'attività esaminata	Costi interferenze
RISCHIO BIOLOGICO DA CORONA VIRUS COVID-19 NEI LUOGHI LAVORO E STRUTTURE	CONTAGIO E DIFFUSIONE CORONAVIRUS COVID-19	SI	SI	<p>Si riportano di seguito misure di prevenzione e protezione a titolo esemplificativo e non esaustivo. Per maggior dettaglio si rimanda al capitolo 7.</p> <p>IMPRESA: Operare all'interno dell'Area delimitata.</p> <p>Il personale deve essere dettagliatamente e adeguatamente e continuamente informato sulle misure anti-contagio.</p> <p>Durante l'esecuzione delle attività di cui in oggetto, è assolutamente necessario rispettare la distanza minima tra le persone, prevista all'art. 2 del DPCM 8 marzo 2020 e s.m.i. e confermata dai DPCM 9 e 11 marzo 2020 e s.m.i., DPCM 24/04/2020, dall'Ordinanza RT n.40 del 22/04/2020 e dalla Delibera RT n.594 del 11/05/2020 e del DPCM del 24/10/2020, di almeno 1mt. Dovrà sempre essere intesa come distanza interpersonale da rispettare quella imposta dalla norma in vigore nel territorio in cui si opera, a prescindere dal valore del parametro in vigore al momento dell'emissione del DUVRI.</p> <p>Si ricorda che è obbligatorio avere sempre con sé i DPI delle vie respiratorie nonché l'obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso della committenza e in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento.</p> <p>Il Datore di lavoro di ciascuna impresa valuterà i DPI più idonei per svolgere le attività affidate, definendoli nell'apposita "Integrazione all' Informativa Rischi per rischio COVID-19". In tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI.</p> <p>Nel caso in cui un lavoratore manifesti sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratorie, è necessario che non si presenti sul luogo di lavoro e che, in ogni caso, contatti il proprio medico curante o il numero 1500 o il numero 112 o quelli della USL di riferimento (cfr. par. 9).</p> <p>Ogni ditta presente nell'area di intervento deve garantire per i suoi operai, subappaltatori e lavoratori autonomi la disponibilità di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.</p> <p>L'eventuale passaggio o uso da parte di più persone di mezzi, attrezzature e di materiale vario o di documentazione dovrà avvenire osservando idonee misure igieniche (utilizzo di guanti, sterilizzazione delle superfici, ecc...).</p> <p>Si raccomanda la frequente pulizia delle mani.</p> <p>L'eventuale ingresso nell'area di intervento, da parte di una eventuale impresa terza, contrattualizzata con</p>	<p>Segnaletica di sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cartellonistica varia di segnalazione • Coni di delimitazione • Nastro bianco rosso <p>DPI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mascherina conforme • Soluzioni disinfettanti per lavaggio mani e lavaggio superfici • Guanti • Occhiali protettivi • Tute Tyvek • Prodotti igienizzanti 	Vedi Stima Oneri Sicurezza allegato al DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Art. 26 D.Lgs 81/2008

Pericolo interferente		Proprio del luogo d' intervento	Introdotta dalla ditta affidataria/esecutrice	Misure di Prevenzione e Protezione	DPI/DPC derivanti dalla specifica interferenza relativa all'attività esaminata	Costi interferenze
				<p>l'affidataria del contratto, deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni impartite dal responsabile/preposto dell'area di intervento/del gestore e sempre garantendo la distanza interpersonale come da normativa in vigore. I fornitori e visitatori devono seguire i percorsi indicati dal preposto di cantiere/area di intervento. Dovrà sempre essere intesa come distanza interpersonale da rispettare quella imposta dalla norma in vigore nel territorio in cui si opera, a prescindere dal valore del parametro in vigore al momento dell'emissione del DUVRI.</p> <p>Nel caso di chiusura di tutte le attività adibite al servizio di ristorazione (cfr. DPCM 11 marzo 2020 e smi, DPCM 24/04/2020 e Ordinanza RT n.40 del 22/04/2020 e Delibera RT n.594 del 11/05/2020) e DPCM del 24/10/2020, i datori di Lavoro dovranno fornire indicazioni specifiche ai lavoratori circa le modalità di svolgimento della pausa pranzo. I lavoratori dovranno sempre rispettare la distanza interpersonale imposta dalla norma in vigore nel territorio in cui si opera.</p> <p>PERSONALE DI INGEGNERIE TOSCANE E DEL GESTORE:</p> <p>E' assolutamente necessario rispettare la distanza minima tra le persone, prevista all'art. 2 del DPCM 8 marzo 2020 e smi e confermata dai DPCM 9 e 11 marzo 2020 e smi, DPCM 24/04/2020, dall'Ordinanza RT n.40 del 22/04/2020 e dalla Delibera RT n.594 del 11/05/2020 e del DPCM del 24/10/2020 e del DPCM del 24/10/2020, di almeno 1mt. Dovrà sempre essere intesa come distanza interpersonale da rispettare quella imposta dalla norma in vigore nel territorio in cui si opera, a prescindere dal valore del parametro in vigore al momento dell'emissione del DUVRI.</p> <p>Si raccomanda la frequente pulizia delle mani.</p>		

La significatività del rischio da interferenza RI dovrà essere classificata:

1 ÷ 3 Trascurabile	Rischi potenziali sufficientemente sotto controllo. Possibili azioni migliorative da valutare in fase di programmazione.
4 ÷ 6 Lieve	Verificare che i rischi potenziali siano sotto controllo. Promuovere azioni migliorative e/o correttive da programmare nel tempo.
8 ÷ 9 Alto	Effettuare miglioramenti su gR o su pI . Promuovere azioni migliorative e/o correttive da programmare nel medio termine in funzione della durata delle attività.
10 ÷ 16 Molto alto	Effettuare miglioramenti immediati su gR o su pI . Promuovere azioni correttive immediate.

Di seguito, le tabelle con i criteri per quantificare gli indici.

INDICE DI PROBABILITÀ DI INTERFERENZA (pI)		
Valore	livello	definizione
1	Improbabile	le lavorazioni si svolgono in un'area confinata o transennata dove opera una sola impresa o un singolo lavoratore autonomo. nell'area non sono previste altre attività oltre a quelle in corso.
2	Poco probabile	un'unica impresa o un singolo lavoratore autonomo sta lavorando in una propria area osservando una distanza di sicurezza da un'altra area occupata da terzi.

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Art. 26 D.Lgs 81/2008

3	Probabile	più imprese o lavoratori autonomi devono intervenire sequenzialmente (quindi, in tempi diversi) nella stessa area per portare a termine un'opera nel suo complesso.
4	Molto probabile	più imprese o lavoratori autonomi operano nella stessa area per portare a termine un'opera nel suo complesso.
INDICE DI GRAVITA' DEL RISCHIO (gR)		
Valore	livello	definizione
1	lieve	un'impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente utensileria manuale operando a livello del piano di calpestio.
2	medio	un'impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente utensileria manuale operando in quota modeste opere provvisorie, trabattelli, scale a pioli ecc...).
3	grave	un'impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi a utilizzare DPI.
4	Molto grave	un'impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi a predisporre misure di protezione collettiva.

**VALORE DI RISCHIO
INTERFERENZA DA
INFEZIONE DA
MICROORGANISMO (RI)**

Rischio da interferenza RI = pl x gR = 2X3 = 6 LIEVE

7. MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE GENERALI

Il "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri" del 24 aprile 2020 e l'allegato 7 al DPCM 26/04/2020 costituiscono parte integrante del presente documento e le misure contenute devono essere interamente applicate da tutti i soggetti connessi alle attività di cantiere. Resta inteso la piena applicazione e la validità delle disposizioni previste a carattere generale per tutte le categorie contenute nel "Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro" relativo a tutti i settori produttivi, del 14/03/2020 e relativa integrazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri del 24.04.2020 e dell'Allegato 7 del DPCM del 26/04/2020 e del DPCM del 24/10/2020, alle cui previsioni il nuovo protocollo fa integralmente rinvio.

Tali misure vengono inoltre aggiornate e integrate a seguito della pubblicazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Toscana n° 40 del 22 Aprile 2020 e relativo allegato 1" e dalla successiva "Delibera Regione Toscana n.594 del 11 Maggio 2020" e "Delibera Regione Toscana n.95 del 23/10/2020", sulle disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati.

In linea generale ed a titolo non esaustivo, per ridurre al minimo il rischio biologico derivante da contagio COVID-19 è necessario che siano adottate:

- 1) Tenersi costantemente informati sui provvedimenti adottati dalle istituzioni (organi di governo nazionale, regionale e comunale), ovvero ad oggi, quelli elencati al par. 8 ed attenersi alle disposizioni in essi riportati;
- 2) Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere/area di intervento e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento. In particolare, le informazioni riguardano gli obblighi di cui al capitolo 1 del Protocollo e Ordinanza. I datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno indicare nei propri POS/Informative Rischi le modalità individuate per effettuare tale informazione.
- 3) Vietare l'accesso nelle aree della committenza/di intervento in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali. Il datore di lavoro si attiva per assicurare quotidianamente, all'inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione utilizzando idonei strumenti di misurazione della febbre o mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente.
Nel caso in cui una persona presente in area di intervento sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Il lavoratore, al momento dell'isolamento, dev'essere subito dotato, ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

L'ingresso in azienda/cantiere/area di intervento di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

- 4) Garantire il rispetto della distanza di almeno 1 mt (consigliato 1,8 mt) come, da Ordinanza del Presidente della Regione n. 40 del 22/04/2020 e Delibera Regione Toscana n.594 del 11 Maggio 2020) tra i lavoratori durante l'attività lavorativa ed evitare l'accesso promiscuo ad ambienti ristretti. Dovrà sempre essere intesa come distanza interpersonale da rispettare quella imposta dalla norma in vigore nel territorio in cui si opera, a prescindere dal valore del parametro in vigore al momento dell'emissione del DUVRI.
- 5) Qualora non fosse possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione del lavoro (es. turnazione personale) e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori.
- 6) Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di 1 mt e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque obbligatorio l'uso dei DPI delle vie respiratorie, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; il Datore di lavoro di ciascuna impresa valuterà i DPI più idonei per svolgere le attività affidate, definendoli nell'apposita "Integrazione al POS/Informativa Rischi per rischio COVID-19". In tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI.
- 7) Predisporre regolamenti per il controllo dell'accesso degli esterni alle aree di intervento; comunque in caso di riunioni (da fare solo se strettamente necessarie), favorire i luoghi aperti ai locali chiusi, mantenere sempre la distanza interpersonale come da normativa in vigore; limitare il numero dei partecipanti negli incontri fissati, trattenersi il tempo strettamente necessario ed utilizzare locali di spazi adeguati.
- 8) Fermo restando l'opportunità di utilizzare durante le lavorazioni idonei guanti da lavoro, è obbligatorio che le persone presenti in cantiere/area di intervento o in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani:
 - o Il Datore di Lavoro dovrà mettere a disposizione presso il singolo cantiere/area di intervento appositi presidi igienizzanti collocati in punti facilmente individuabili;
 - o Si raccomanda la frequente pulizia delle mani, provvedendo a lavare le stesse anche se si indossano guanti monouso con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica ove non presenti acqua e sapone. Vista la natura dei cantieri di manutenzione, privi generalmente di baraccamenti o veri e propri spazi comuni, si lascia al Datore di Lavoro l'individuazione dell'ubicazione più opportuna (furgoni, mezzi di trasporto, ecc...).
- 9) Laddove possibile l'impresa Affidataria eviti, o riduca al minimo, l'avvicinarsi di più imprese esecutrici nella medesima area di intervento.
- 10) Ridurre il più possibile l'eventuale uso a comune di presidi, apprestamenti e attrezzature e nel caso regolamentarne l'utilizzo.
- 11) Limitare l'uso del medesimo mezzo e delle medesime attrezzature a più operatori, e in ogni caso garantire le misure interpersonali previste dai Decreti ministeriali indicati.
- 12) Mantenere obbligatoriamente lo **sfasamento temporale** laddove le attività risultino naturalmente consecutive o ove sia applicabile.
- 13) Laddove non sia possibile garantire lo sfasamento temporale tra le lavorazioni, per motivi tecnico-operativi, si dovrà mantenere obbligatoriamente lo **sfasamento spaziale**. In tal caso le aree di lavoro dovranno essere separate e delimitate al fine di ridurre le interferenze tra le due organizzazioni e tali da garantire che ogni soggetto possa rispettare la distanza interpersonale imposta dalla normativa vigente. In casi attività in luoghi chiusi, i luoghi dovranno essere costantemente e idoneamente areati con ventilazione naturale.
- 14) In tutti quei casi di lavorazioni contemporanee, in cui lo sfasamento spaziale non possa garantire la distanza interpersonale imposta dalla normativa in vigore, i Datori di lavoro dovranno attuare misure compensative (es. la dotazione al personale di DPI aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la specifica lavorazione come guanti, tute monouso tyvek, mascherine facciali filtranti).

- 15) L'eventuale passaggio o uso da parte di più persone di mezzi, attrezzature e di materiale vario o di documentazione dovrà avvenire osservando idonee misure igieniche (utilizzo di guanti, sterilizzazione delle superfici, ecc...).
- 16) In caso di chiusura degli esercizi pubblici, i Datori di Lavoro dovranno fornire indicazioni specifiche inerenti la refezione e la disponibilità dei servizi igienico assistenziali per i lavoratori.
- 17) Il Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice definisce una procedura per l'ingresso, transito e uscita nell'area di intervento di fornitori, trasportatori o altro personale esterno, le aree destinate al carico/scarico delle merci e al deposito dei materiali, specificando le modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza in cantiere o negli uffici coinvolti. Inoltre, dovrà indicare, se presenti, l'ubicazione dei servizi igienici dedicati.

Laddove possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza imposta dalla normativa in vigore e alle indicazioni del preposto dell'impresa esecutrice. È fatto divieto ai fornitori l'utilizzo dei servizi igienici laddove presenti per il personale operante in cantiere (affiggere le cartellonistiche informative necessarie).

Nel caso in cui la natura delle attività di cui in oggetto al contratto, determini la realizzazione di aree di intervento caratterizzate da ingombri spesso limitati, da un'organizzazione degli spazi eterogenea in funzione della tipologia di intervento e dalla difficoltà di individuare percorsi netti per l'accesso di trasportatori si prescrive, in via generale, che il movimento e la circolazione dei veicoli del trasportatore sia regolamentato dall'impresa esecutrice in funzione della tipologia di cantiere/area di intervento apprestato. Si dovranno prediligere aree marginali dell'area di intervento o comunque spazi precedentemente individuati per il deposito materiali affinché possa ridursi al minimo la necessità di riorganizzare le aree già attive delle lavorazioni.

- 18) E' prevedibile la presenza nell'area di intervento di personale ulteriore a quello delle imprese esecutrici (tecnici esterni, archeologi, agronomi, addetti degli altri Gestori dei servizi a rete, ecc... chiamati dall'impresa o direttamente dal Committente) e/o di visitatori. Ai fini dell'informazione e dell'accesso nell'area di intervento di tali professionisti/addetti/visitatori, l'impresa esecutrice dovrà garantire l'accesso in sicurezza e informarli sui rischi presenti all'interno del cantiere/area di intervento, comprese le specifiche misure adottate contro il rischio da contagio COVID-19. Il professionista/addetto potrà accedere in cantiere/area di intervento solo dopo aver espletato l'attività informativa. Il professionista/addetto dovrà mantenersi a distanza di sicurezza dalla zona attiva e dovrà rispettare la distanza interpersonale imposto dalla normativa in vigore, rispetto a tutto il personale operante. Qualora il servizio imponga di supervisionare e/o operare a una distanza interpersonale inferiore a quello imposto dalla normativa in vigore e non siano possibili altre soluzioni organizzative è obbligatorio da parte del professionista/addetto l'uso della mascherina e, qualora necessario, degli altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

- 19) Il Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice:

- o assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle baracche di cantiere, dei WC chimici e delle aree, locali ed ambienti comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi e concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, servizi igienici ecc...). Vanno inclusi anche i mezzi d'opera (es. escavatori, rulli, PLE, frese, ecc...) con le relative cabine di guida o di pilotaggio e i mezzi di trasporto (es. autocarri, furgoni, ecc...) concentrandosi, anche in questo caso, sulle superfici toccate più di frequente (pulsantiera, quadri comando, volante, ecc...). Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute ("Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro");
- o verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro (ad es. utensili manuali, elettro-utensili, ecc...) impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;
- o nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione;
- o dovrà stabilire le modalità e la periodicità della sanificazione in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi degli apprestamenti (es. baracche di cantiere, dei WC chimici, ecc...) e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente).

- 20) Il Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice deve riorganizzare le squadre in modo che le attrezzature di lavoro vengano utilizzate dalle medesime persone durante il turno di lavoro.
- 21) Le aree di intervento sono tali da non giustificare l'installazione di impianti di areazione o servizi mensa.
- 22) Si ribadisce che in ogni area di intervento deve essere presente il presidio sanitario (inteso come cassetta del pronto soccorso o pacchetto di medicazione).
- 23) Ogni impresa esecutrice dovrà indicare nell'Informativa Rischi i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi previste (es. Dirigente/Preposto).
- 24) Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'impresa esecutrice per raggiungere l'area di intervento, garantire la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o, rispettando per quanto possibile la distanza interpersonale imposta dalla normativa in vigore tra essi. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale imposta dalla normativa in vigore come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine e altri dispositivi di protezione (ad esempio, guanti monouso, occhiali, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.

8. MODALITA' DI ACCESSO IN AREA DI INTERVENTO

- Vietato l'accesso in caso di febbre (oltre 37,5°) o di altri sintomi influenzali.
- Si richiama l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del responsabile/preposto del luogo di intervento (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene).
- Il personale deve informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale percepito durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo prudenza (in questo caso) di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
- Viene precluso l'accesso in Azienda/Cantiere/Area di intervento al personale (dipendenti, fornitori, visitatori, etc.) che negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o con soggetti che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. In questi casi si fa riferimento al D.L. n.6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) e smi.

9. NUMERI UTILI PER L'EMERGENZA

Di seguito l'elenco dei numeri di riferimento così come specificato nell' Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n°9 del 09/03/2020.

AUSL REGIONE TOSCANA	AUSL TOSCANA CENTRO (Firenze, Prato, Pistoia, Empoli)	055 5454777
	AUSL TOSCANA NORD OVEST (Massa Carrara, Pisa, Livorno, Lucca, Viareggio)	050 954444
	AUSL TOSCANA SUD EST (Arezzo, Siena, Grosseto)	800 579 579
	NUMERO VERDE REGIONALE (informazioni orario: 9.00-18.00)	800 556 060
	NUMERO UNICO EMERGENZE (Carabinieri, Polizia stradale, Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana)	112 118
	NUMERO DI PUBBLICA UTILITÀ - Coronavirus 2019 CoVID-19	1500

10. I COMPORTAMENTI DA SEGUIRE PER DIFENDERSI DAL CONTAGIO

Di seguito l'elenco dei dieci comportamenti da seguire (fonte: Ministero della Salute):

Dieci comportamenti da seguire

- 
- 1** Lavati spesso le mani
 - 2** Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
 - 3** Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
 - 4** Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
 - 5** Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
 - 6** Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
 - 7** Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate
 - 8** I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
 - 9** Contatta il **numero verde 1500** se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni
 - 10** Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

11. INFORMATIVA MINISTERO DELLA SALUTE: COME LAVARSI LE MANI

Lavare frequentemente le mani è importante, soprattutto quando trascorri molto tempo fuori casa, in luoghi pubblici. Il lavaggio delle mani è particolarmente importante in alcune situazioni, ad esempio:

PRIMA DI

- mangiare
- maneggiare o consumare alimenti
- somministrare farmaci
- medicare o toccare una ferita
- applicare o rimuovere le lenti a contatto
- usare il bagno
- cambiare un pannolino
- toccare un ammalato

DOPO

- aver tossito, starnutito o soffiato il naso
- essere stati a stretto contatto con persone ammalate
- essere stati a contatto con animali
- aver usato il bagno
- aver cambiato un pannolino
- aver toccato cibo crudo, in particolare carne, pesce, pollame e uova
- aver maneggiato spazzatura
- aver usato un telefono pubblico, maneggiato soldi, ecc.
- aver usato un mezzo di trasporto (bus, taxi, auto, ecc.)
- aver soggiornato in luoghi molto affollati, come palestre, sale da aspetto di ferrovie, aeroporti, cinema, ecc.

Il lavaggio delle mani ha lo scopo di garantire un'adeguata pulizia e igiene delle mani attraverso una azione meccanica. Per l'igiene delle mani è sufficiente il comune sapone. In assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti igienizzanti per le mani (hand sanitizers), a base alcolica. Si ricorda che una corretta igiene delle mani richiede che si dedichi a questa operazione non meno di 40-60 secondi se si è optato per il lavaggio con acqua e sapone e non meno di 30-40 secondi se invece si è optato per l'uso di igienizzanti a base alcolica. Questi prodotti vanno usati quando le mani sono asciutte, altrimenti non sono efficaci. Se si usano frequentemente possono provocare secchezza della cute. In commercio esistono presidi medico-chirurgici e biocidi autorizzati con azione battericida, ma bisogna fare attenzione a non abusarne. L'uso prolungato potrebbe favorire nei batteri lo sviluppo di resistenze nei confronti di questi prodotti, aumentando il rischio di infezioni.

Ministero della Salute
Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
Ufficio 2
stampa
Centro Stampa Ministero della Salute
Finito di stampare nel mese di gennaio 2020
www.salute.gov.it

Previeni le infezioni con il corretto lavaggio delle mani



con acqua e sapone
occorrono 60 secondi



- 1 Bagna bene le mani con l'acqua
- 2 Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
- 3 Friziona bene le mani palmo contro palmo
- 4 Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
- 5 Friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro
- 6 Friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociato con quelle della sinistra
- 7 Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 8 Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro
- 9 Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro
- 10 Sciacqua accuratamente le mani con l'acqua
- 11 Asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso
- 12 Usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto

con la soluzione alcolica
occorrono 30 secondi



- 1 Versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
- 2 Friziona le mani palmo contro palmo
- 3 Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
- 4 Friziona bene palmo contro palmo
- 5 Friziona bene i dorsi delle mani con le dita
- 6 Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 7 Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 8 Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro
- 9 Una volta asciutte le tue mani sono pulite

12. INFORMATIVA SULL'USO DELLA MASCHERINA IN DOTAZIONE

COME INDOSSARE UN FACCIALE FILTRANTE FFP1, FFP2, FFP3

MODALITÀ D'INDOSSAMENTO ED UTILIZZO GENERICHE

NOTA: fare riferimento alle specifiche istruzioni fornite con i prodotti per maggiori dettagli

UNA VALIDA PROTEZIONE SI OTTIENE SOLO SE IL DISPOSITIVO È INDOSSATO CORRETTAMENTE.
SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ D'INDOSSAMENTO E VERIFICARE LA TENUTA AL VOLTO DEL DISPOSITIVO COME ILLUSTRATO.



13. SPECIFICHE DISPOSIZIONI NORMATIVE

Nel presente paragrafo vengono riportate le disposizioni normative emesse in relazione al COVID-19 che devono essere osservate nella loro interezza, ivi comprese le loro successive modificazioni ed integrazioni:

- D.P.C.M. del 23/02/2020 e smi
- D.Lgs. n.6 del 23/02/2020 e smi
- Ordinanza della Regione Toscana n.3 del 23/02/2020 e smi
- D.P.C.M. del 01/03/2020 e smi
- Ordinanza della Regione Toscana n.9 del 08/03/2020 e smi
- D.P.C.M. del 09/03/2020 e smi
- Ordinanza della Regione Toscana n.10 del 10/03/2020 e smi
- D.P.C.M. del 11/03/2020 e smi
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020 e smi
- Ordinanza della Regione Toscana n.38 del 18/04/2020
- Ordinanza della Regione Toscana n.40 del 22/04/2020
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri del 24/04/2020.
- D.P.C.M. 26/04/2020 e smi
- Delibera Regione Toscana n.594 del 11 Maggio 2020
- D.P.C.M. del 09/08/2020 e smi
- D.P.C.M. del 13/10/2020 e smi
- D.P.C.M. del 18/10/2020 e smi
- Ordinanza della Regione Toscana n. 95 del 23/10/2020
- D.P.C.M. del 24/10/2020 e smi

Ogni eventuale aggiornamento normativo in materia "rischio COVID19" che comporti un aggiornamento delle misure preventive e protettive, dovrà intendersi come parte integrante del presente documento e dovrà essere recepito dalle imprese esecutrici. Quest'ultime dovranno trasmettere per tempi utili alla Committenza Informativa rischi aggiornata.

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Art. 26 D.Lgs 81/2008

Le normative nazionali di riferimento e le circolari emanate in merito all'emergenza COVID-19, sono scaricabili dal link seguente:

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp>

Le ordinanze regionali della regione TOSCANA emanate in merito all'emergenza COVID-19, sono scaricabili dal link seguente:

<https://www.regione.toscana.it/-/ordinanze-della-regione-toscana>

Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, è scaricabile dal link seguente:

https://uil.it/documents/protocollo_condiviso.pdf

In considerazione dei recenti sviluppi e del continuo aggiornamento delle disposizioni governative per il contenimento del virus COVID-19 ed in particolare D.P.C.M. 11.03.2020, posto l'obbligo in capo a tutto il personale e i fornitori che accedono al cantiere di attenersi scrupolosamente alle norme emanate dalle autorità statali e locali ed al rispetto delle norme igienico sanitarie e di comportamento indicate dal Ministero al seguente link:

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.html>.